

DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018
541/2018/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA GLOBAL POWER S.P.A. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1039^a riunione del 30 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, 200/99 (di seguito: deliberazione 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante il "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (2016-2019)" (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell'Autorità ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento

della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 17 maggio 2018 (prot. Autorità 16164 del 21 maggio 2018), Global Power S.p.a. (di seguito: reclamante), ha contestato a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la legittimità del pagamento, in virtù del contratto di trasporto, degli oneri economici derivanti dalla ricostruzione dei consumi dopo l'accertamento di un prelievo irregolare di energia elettrica, da parte di un cliente finale, in relazione al punto di prelievo (POD) *omissis*;
2. con nota del 29 maggio 2018 (prot. 17021), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 13 giugno 2018 (prot. Autorità 18745 del 15 giugno 2018), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 21 giugno 2018 (prot. Autorità 19437 del 25 giugno 2018), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 28 giugno 2018 (prot. 19878), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, di *“trasmettere, in formato elettronico csv o excel, i dati storici mensili dell'energia prelevata dal POD omissis negli anni 2014, 2015 e 2016, nonché, se disponibili, i dati mensili dell'energia elettrica prelevata dal medesimo POD nel 2017 e 2018”*, nonché *“di fornire chiarimenti in merito alla potenza degli apparecchi utilizzatori individuati sul luogo di fornitura...”*;
6. con nota del 19 luglio 2018 (prot. Autorità 21913 del 20 luglio 2018), il gestore ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
7. con nota del 5 settembre 2018 (prot. 24866), l'Autorità ha chiesto al reclamante alcune informazioni e, in particolare, *“di trasmettere copia del contratto di trasporto in essere con il gestore nel periodo oggetto della controversia (24/06/2016-31/08/2016)”*; con la medesima nota l'Autorità ha anche chiesto al reclamante il consenso a prorogare di un mese il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Disciplina;
8. con note del 7 settembre 2018 (prot. Autorità 25167 e 24171 del 10 settembre 2018), il reclamante ha fornito le informazioni richieste, nonché il proprio consenso a prorogare di un mese il termine di conclusione del procedimento;
9. in data 1 ottobre 2018 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

1. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 16, comma 1 del TIME, il quale prevede che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”;
- il Titolo IV della deliberazione 200/99, recante i criteri per la “Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura”;
- l'articolo 4, comma 2, della deliberazione 111/06, che pone, come condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi, la conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione (i.e. del contratto di trasporto).

QUADRO FATTUALE:

10. Il reclamante, venditore di energia elettrica sul mercato libero, forniva energia elettrica ad un cliente finale, connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD *omissis*, dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016;
11. in data 7 marzo 2017, nell'ambito di una indagine giudiziaria, i *omissis* effettuavano una verifica in corrispondenza del suddetto POD dei cui esiti informavano tempestivamente il gestore;
12. a seguito di detta segnalazione, il gestore effettuava i dovuti controlli, al termine dei quali dichiarava di avere accertato che, in corrispondenza del POD in parola, a decorrere dal 24 giugno 2016, si era verificato un prelievo irregolare di energia elettrica – rimosso il 6 marzo 2107 a seguito di intervento tecnico - consistente nella realizzazione di un allaccio diretto alla rete, da parte del cliente finale, tramite bypass del misuratore, che consentiva di sottomisurare il prelievo di energia associato al contratto di dispacciamento del reclamante;
13. a seguito del suddetto accertamento, in data 29 marzo 2017, il gestore informava il reclamante dell'accaduto e gli inviava la c.d. “ricostruzione dei consumi” - relativa al periodo in cui il reclamante medesimo aveva rifornito detto POD (24/06/2016-31/08/2016) - con la quale si stimava un prelievo effettivo, nel citato periodo, pari a 123.560 kWh, a fronte di 344 kWh rilevati dal contatore nel medesimo periodo;
14. conseguentemente, in data 10 aprile 2017, il gestore emetteva a carico del reclamante tre fatture di conguaglio, relative agli oneri di trasporto e agli oneri generali di sistema, per un importo totale di 10.266,62 euro;
15. il reclamante provvedeva a saldare le suddette fatture, nonché al pagamento di ulteriori oneri relativi al dispacciamento (pari a 2421,22 euro) e al costo della materia prima (pari a 4007,62 euro) per ulteriori complessivi 6.428,84 euro, contestando successivamente al gestore tali pagamenti e chiedendone la restituzione;
16. in data 19 aprile 2018, il gestore respingeva le richieste del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

17. Il reclamante rileva che il gestore ha dichiarato, nel proprio verbale di verifica, di aver accertato un *“allaccio diretto dell’impianto cliente al cavo della presa Enel”* e che pertanto, secondo il reclamante, *“il prelievo fraudolento è stato posto in essere a danno del Gestore di rete e non a danno delle società di vendita associate al predetto POD”*;
18. in conseguenza, essendo l’energia elettrica stata sottratta direttamente dalla rete del distributore, il reclamante ritiene di non avere alcun titolo a fatturare al cliente finale i consumi irregolari accertati dal gestore, né di dovere versare gli oneri di conguaglio associati al suddetto prelievo; in particolare, nella fattispecie:
 - a) gli oneri fatturati dal gestore in data 10 aprile 2017;
 - b) gli oneri di dispacciamento versati a Terna S.p.A., pari a 2.421,22 euro;
 - c) gli oneri sostenuti per l’acquisto della materia prima, pari a 4.007,62 euro;
19. il reclamante ritiene, altresì, che il ricalcolo dei consumi operato dal gestore costituisca una violazione dell’articolo 16 del TIME e della deliberazione 200/99, poiché tali norme prevedono la possibilità di procedere alla ricostruzione delle misure solo in casi accertati di *“malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari”*, eventi che non si sarebbero verificati nel caso in esame, considerato che il cliente ha sottratto l’energia elettrica *“senza alcun coinvolgimento, manomissione e irregolare prelievo dal gruppo di misura che è rimasto del tutto integro e funzionante”*.
20. il reclamante contesta, inoltre, la violazione da parte del gestore degli obblighi di verifica e controllo periodico delle apparecchiature di misura a cui è tenuto in qualità di soggetto responsabile, ai sensi del titolo I del TIME, della installazione e manutenzione dei misuratori dei clienti finali connessi alla propria rete;
21. in ogni caso, il reclamante ritiene anche che la ricostruzione delle misure operata dal gestore sia errata in quanto per effettuarla avrebbe applicato il fattore di contemporaneità (che presuppone l’utilizzo contemporaneo di tutti i carichi alla massima potenza), senza però né provare l’effettivo utilizzo costante della potenza massima, né giustificare l’utilizzo di tale assunto.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

22. A parere del gestore, *“nulla rileva quale sia la parte di impianto, di nostra proprietà, oggetto della manomissione”*, poiché *“il prelievo irregolare era costituito da un bypass del misuratore eseguito presso il POD in oggetto che consentiva di sottomisurare il prelievo di energia associato al contratto di dispacciamento della reclamante”*;
23. secondo il gestore, quindi, detta manomissione, eseguita nello stesso vano di alloggiamento del misuratore, rappresenta un *“prelievo irregolare”*, come risulta

anche dai rilievi fotografici prodotti, e “*non può che ricadere nella fattispecie prevista dall’articolo 16, comma 1, del TIME, il quale prevede espressamente che, in caso di prelievi irregolari, debba essere effettuata la ricostruzione dei consumi*”;

24. il gestore precisa, inoltre, che la ricostruzione dei prelievi “*è avvenuta tenendo conto della rilevazione dei carichi irregolarmente alimentati rinvenuti in sede di verifica*”, e, pertanto, ne conferma la correttezza. Al riguardo, il gestore, su richiesta dell’Autorità, ha precisato che: “*La rilevazione degli apparecchi utilizzatori individuati presso il sito di omissis, è stata direttamente effettuata dai omissis intervenuti in loco il 7 marzo 2017, nell’ambito di una indagine di polizia giudiziaria. In particolare, i omissis intervenuti hanno rilevato, fornendo specifica comunicazione alla scrivente società, l’installazione all’interno di tale sito di omissis. Le finalità connesse all’utilizzazione di tali omissis giustificano l’applicazione del fattore di contemporaneità applicato che presuppone l’utilizzo contemporaneo e quasi continuativo di tutti i carichi per buona parte del periodo ricostruito*”;
25. infine, in merito alla contestazione della violazione degli obblighi di verifica e controllo periodico dei misuratori, il gestore dichiara che “*la periodicità di verifica, stabilita dalla norma CEI 0-16 pubblicata dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 33/08, è riferibile alle sole forniture con tensione di consegna superiore a 1 kV e non sussiste, quindi, tale obbligo di verifica periodica per i misuratori di bassa tensione*”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

26. Oggetto della trattazione del presente reclamo è la verifica della correttezza della condotta del gestore nell’addebitare al reclamante tutti gli oneri economici derivanti dalla ricostruzione dei consumi a seguito del citato prelievo di energia realizzato mediante un abusivo allacciamento diretto alla rete del distributore;
27. in primo luogo, partendo dalle contestazioni del reclamante, relative all’illegittimità delle ricostruzioni dei consumi operate dal gestore e alla presunta illegittima applicazione alla fattispecie, da parte del gestore medesimo, della deliberazione 200/99 e dell’articolo 16, comma 1 del TIME, si rileva, innanzitutto, che la deliberazione 200/99, non sia applicabile direttamente alla fattispecie *de qua*, considerato che tale provvedimento concerne “*l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a clienti del mercato vincolato*”, mentre la presente controversia riguarda un cliente del mercato libero;
28. inoltre, a prescindere dalla correttezza o meno dell’assimilazione effettuata dal gestore tra il “*prelievo fraudolento*” e il “*prelievo irregolare*”, di cui all’articolo 16, comma 1 del TIME, si rileva che l’eventuale applicazione indiretta della deliberazione 200/99, consistente nella ricostruzione dei prelievi effettuata dal gestore in analogia con i criteri di ricostruzione dei consumi utilizzati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, non sembra incidere sulla

valutazione circa la correttezza della condotta del gestore nell'addebitare al reclamante ogni conseguenza economica derivante dal suddetto prelievo, fine ultimo della trattazione del reclamo *de quo*;

29. né peraltro, sembrano sussistere altre esplicite disposizioni regolatorie che pongano, o escludano, in capo al soggetto venditore, ogni conseguenza economica derivante da un prelievo irregolare e/o fraudolento realizzato da un cliente finale mediante un allacciamento diretto alla rete del distributore;
30. viene allora in rilievo il “Contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica di e-distribuzione S.p.a.”, stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della deliberazione 111/06, sottoscritto dalle parti, con decorrenza 1 febbraio 2012, il quale, all’articolo 19, comma 6, prevede che: *“Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli Punti di Prelievo, il Distributore comunicherà al Venditore e, per conoscenza al Cliente, il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi che sarà effettuata con i criteri e le modalità di cui ai precedenti punti 19.3 e 19.4. Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, ai quali vanno aggiunti gli importi dovuti per gli eventuali danni al gruppo di misura agli impianti del Distributore e per le spese di verifica [...], saranno imputati e calcolati a maggiorazione dei prelievi misurati ai sensi dell’art. 9 relativi al primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati al Venditore e da questi corrisposti con le modalità previste dal Contratto”*;
31. ciò posto, considerate le modalità con cui è stato compiuto il citato prelievo di energia dalla rete del gestore – tramite bypass dell’apparecchio di misura, come risulta dalle fotografie accluse al verbale del gestore – si può ragionevolmente affermare di essere in presenza di un “prelievo fraudolento relativo al Punto di Prelievo” (POD *omissis*), per il quale trova applicazione il precitato articolo 19, comma 6 del Contratto di trasporto, con conseguente imputazione al venditore (i.e. reclamante) degli importi relativi alla ricostruzione dell’energia elettrica prelevata come maggiorazione dei prelievi del cliente;
32. pertanto, risultano assorbite anche le contestazioni del reclamante relative all’identificazione del soggetto leso dal suddetto prelievo – individuabile, a detta del reclamante, in base alla porzione di infrastruttura su cui materialmente è stato effettuato l’allaccio abusivo - sul quale dovrebbero ricadere tutte le conseguenze economiche del prelievo;
33. infine, per quanto attiene la mancata correttezza, eccepita dal reclamante, circa la ricostruzione delle misure operata dal gestore, si rileva che le giustificazioni fornite dal gestore medesimo nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, unitamente alla documentazione prodotta, appaiono sufficienti a comprovare l’attendibilità dei dati di prelievo ricostruiti; a tal proposito, peraltro, si segnala che il gestore non aveva fornito le medesime giustificazioni al reclamante, in considerazione della natura strettamente riservata delle informazioni medesime, a seguito dell’esistenza di un’indagine penale della polizia giudiziaria sulla vicenda;

34. in conclusione, per i motivi suesposti, il reclamo presentato da Global Power S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. non può essere accolto

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Global Power S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini